

## GARA 2301-B

### Risposte domande di chiarimento fino al 12-09-2023

---

<b>Domanda n.5</b>
<p>Buonasera, relativamente al capitolo 8. SUBAFFIDAMENTO si chiede di chiarire se per SUBAFFIDAMENTO si intende invece SUBAPPALTO e se, per la procedura di gara, verrà applicato il codice degli appalti relativamente a tale istituto.</p> <p>Si chiede inoltre di chiarire se sia ammissibile che le attività che rientrano nelle prestazioni principali previste per la fornitura oggetto di gara (progettazione esecutiva di Rete, Attivazione e collaudo e Servizi specialistici) vengano affidate dall'aggiudicatario a consulenti esterni liberi professionisti o affidate ad azienda partner nell'ambito di contratti continuativo di collaborazione in essere sottoscritti prima della pubblicazione del bando di gara, che perciò non si configurerebbero come subappalto.</p>
<b>Risposta alla Domanda n.5</b>
<p>"Come indicato dal disciplinare di gara, l'oggetto dell'affidamento rientra nella fattispecie di cui all'art. 56 comma 1 lettera b) del Codice dei contratti pubblici e pertanto non trova applicazione il D.Lgs n. 36/2023, fatte salve le disposizioni espressamente richiamate nell'avviso e negli atti di gara.</p> <p>La disciplina del subappalto prevista dal d.lgs. n. 36/2023 non trova applicazione.</p> <p>Relativamente al subaffidamento, si specifica che le attività che rientrano nelle prestazioni principali previste per la fornitura oggetto di gara (progettazione esecutiva di Rete, Attivazione e collaudo, Servizi specialistici), devono essere svolte direttamente dal concorrente. I suddetti compiti essenziali non possono pertanto essere affidati dall'aggiudicatario a consulenti esterni liberi professionisti o affidati ad azienda partner nell'ambito di contratti continuativi di collaborazione in essere sottoscritti prima della pubblicazione del bando di gara."</p>